Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 266 DEL 12 NOVEMBRE 1985:

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **620.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **621.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e il Governo della Gran Bretagna relative alla regolazione della controversia « Eredi prof. Pestarini », firmate a Roma il 9 e il 24 marzo 1976.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **622.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e l'AIEA per la modifica dell'annesso I dell'accordo di sede relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 3 e il 30 maggio 1983.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **623.**

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 novembre 1985.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984 con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981, con il quale sono state determinate le misure e le modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, con il quale sono stati determinati i canoni, le tariffe ed i contributi per il servizio sperimentale di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il comitato interministeriale prezzi;

Visto l'art. 28, comma 7, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che subordina gli adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e dei periodici al parere della commissione tecnica consultiva dell'editoria;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984, con il quale è stato esteso il servizio teletex e sono state determinate le relative tariffe;

Sentito il Comitato interministeriale prezzi;

Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

I canoni annui relativi all'uso degli impianti telex, messi a disposizione degli utenti, previsti ai punti 2 - 3 - 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 2 febbraio 1981 sono corrisposti in quote mensili anticipate nella misura fissata nell'annessa tabella 4, punto 8.1, lettera *c*).

Art. 3.

I canoni annui di accesso alla rete dati previsti all'art. 1, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, sono corrisposti in quote mensili anticipate nella misura fissata nell'annessa tabella 4, punto 8.2, lettera *d*).

Art. 4.

Le tariffe per il servizio teletex previste all'art. 1, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, sono sostituite con quelle fissate nell'annessa tabella 4 al punto 8.2, lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

Le tariffe per le comunicazioni nazionali miste teletex-telex e viceversa sono quelle previste nell'annessa tabella 4 al punto 8.2, lettera *c*). L'art. 4 del decreto ministeriale 9 agosto 1984 è abrogato.

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 24 maggio 1984, citato nelle premesse.

Roma, addì 4 novembre 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1985
Registro n. 44 Poste, foglio n. 192

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	550
da oltre 20 g fino a 50 g	»	1.100
da oltre 50 g fino a 100 g	»	1.500
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.800
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	7.800
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	12.000

1.2. Biglietti postali (1) . . . L. 500

1.3. Fatture commerciali: invii normalizzati (3)

per città	L.	350
per fuori città	»	450

1.4. Carte manoscritte:

fino a 100 g	L.	1.200
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.500
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.500
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	7.400
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	11.500

1.5. Cartoline di Stato e dell'industria privata (1) L. 450

1.6. Avvisi di ricevimento e di pagamento L. 550

1.7. Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa - Stampe augurali: invii normalizzati (4) . . . . L. 450

1.8. Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10 e cedole di commissioni librarie:

fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	350
da oltre 20 g fino a 50 g	»	450
da oltre 50 g fino a 100 g	»	650
da oltre 100 g fino a 250 g	»	800
da oltre 250 g fino a 500 g	»	1.600
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	2.600
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	3.700

1.9. Pieghi di libri:

fino a 500 g	L.	800
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	1.300
da oltre 1.000 g fino a 2.000 g	»	1.600

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	4
per ogni 50 g o frazione in più	»	2

gruppo 1°-*bis*: settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	8
per ogni 50 g o frazione in più	»	4

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	20
per ogni 50 g o frazione in più	»	10

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	22
per ogni 50 g o frazione in più	»	11

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	46
per ogni 50 g o frazione in più	»	23

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	90
per ogni 50 g o frazione in più	»	45

Per poter fruire della tariffa del 5° gruppo le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti propri o altrui venduti per posta. Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

— Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si publichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	55
per ogni 50 g o frazione in più	»	28

— Stampe periodiche dei primi 4 gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 % della superficie totale del periodo:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi, o dello stesso formato ma non impaginati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 g o frazione . . . . L. 100

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi, fatta eccezione per i giornali quotidiani e i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto . . . . . . L. 300

1.11. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:

invii normalizzati (1) . . . . . . L. 60

---

(1) Alle lettere, ai biglietti postali ed alle cartoline con corrispondenza epistolare diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.

(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.

(4) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.

(1) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

1.12. Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

fino a 100 g	L.	700
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.300
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.300
da oltre 500 g fino a 1.000 g	»	3.600

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.000
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.200
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.300
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	3.600
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	5.800
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	7.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	8.200

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100 %;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 200 %.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 100 %;

b) ingombranti oppure normali dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 200 %;

c) ingombranti dichiarati fragili:

tariffe di cui alla lettera *a*) dei pacchi ordinari maggiorate del 300 %.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . L. 1.000

b) ingombranti: tariffa unica . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di L. 6.000) . . . . L. 600

3. — SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b*); . . . . L. 2.000

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . » 1.000

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:
L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento nulla
A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. . . . nulla
Pacchi:

fino a 1.000 g . . L. 1.200

per ogni 500 g o frazione in più . » 600

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.

Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a lire 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) . . . . L. 500

per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . . . . » 2.500

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . L. 5.200

per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.000

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . L. 6.200

per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.000

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2 maggiorate del 50 %.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 900

3.5. Diritto di espresso (oltre le tasse di francatura normali):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 2.000

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 250

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . L. 400

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 15 %;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15 %;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20 %.

3.9. Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile L. 1.500

se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile . . . . » 16.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 25.000

3.13. Tessere postali di riconoscimento . . . L. 1.500

3.14. Carta del correntista postale . . . . L. 2.000

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . L. 100

3.16. Diritto fisso per la richiesta in visione di titoli pagati, per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari, per conoscere l'esito di titoli postali, di assicurate e pacchi, per le certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi L. 1.300

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (2 unità per 6 ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no):

per il primo giorno . L. 300.000

per ogni giorno successivo al primo . » 250.000

per ogni ora di servizio al pubblico oltre le 6, nella stessa giornata » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre ai servizi di cui al precedente punto *b*), per ogni giorno di impiego L. 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio L. 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette L. 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali L. 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . L. 300

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . L. 300

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari autorizzati al trasporto di pacchi e colli fino a 20 kg:

per ogni pacco:

fino a 10 kg L. 2.000

da 10 kg fino a 20 kg » 3.300

4. — Servizi di bancoposta

4.1. Modulo vaglia . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione

fino a L. 20.000 . L. 700

da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000 » 1.600

da oltre L. 50.000 fino a L. 200.000 » 2.700

da oltre L. 200.000 fino a L. 500.000 » 4.300

da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000 » 5.300

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . L. 350

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia: per ogni attestazione . L. 500

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 200

4.6. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico L. 1.500

b) per ogni vaglia di servizio . . . » 500

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.7. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.500

4.8. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 1.100

per ogni 50.000 lire o frazione in più . . » 150

per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . . » 900

per ogni 50.000 o frazione in più . . . » 150

4.9. Conti correnti postali:

a) versamenti tassa . . . . L. 550

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . » 750

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;

i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;

i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;

le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'amministrazione postale purchè eseguiti per esigenze amministrative e contabili dell'amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione « con arrotondamento al milione » sempre per eccesso . » 0,1°/oo

Sono escluse dalla tassa speciale le sole operazioni di importo fino a L. 1.000.000, nonchè tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purchè eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo) per ogni titolo . » 500

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

e) rinnovazione degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 1.000

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi. Sono parimenti esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti purchè esso non sia inferiore a L. 20.000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che sono applicati sulla domanda di rinnovazione ed annullati dall'ufficio postale accettante;

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto) .	L.	800

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) .	»	800

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a*)	»	200

i) attestazioni di addebitamento di assegni trasferibili o non trasferibili (rilasciati dagli uffici dei conti correnti sull'apposita parte dell'assegno a quattro tagliandi):

per ogni attestazione	»	200

l) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro .	»	1.300

m) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno .	»	700

n) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello . .	»	900

o) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile) .	»	10.000

2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo « grandi utenti »:

ai grandi utenti fatturatori .	»	18
ai grandi utenti non fatturatori .	»	20

3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei record contenenti tutti i dati, compreso il campo « grandi utenti » forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:

ai grandi utenti fatturatori . .	»	4
ai grandi utenti non fatturatori .	»	5

4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2 e 3 sono aumentate, per ogni record, di . ,	»	6

4.10. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto .	L.	2.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.11. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto .	L.	1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.12. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000	L.	100
per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000	»	2.000
per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000	»	3.500
per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000	»	5.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	2.800
per ogni parola in più	»	100

5.2. Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	5.600
per ogni parola in più	»	200

5.3. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa	L.	4.600
per ogni parola aggiunta dal mittente . . .	»	100

5.4. Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti:

tassa fissa	L.	9.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . .	»	200

5.5. Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di sedici parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati (fonotel):

tassa fissa	L.	3.400

5.6. Telegrammi « Oceano »:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	2.800
per ogni parola in più	»	100

5.7. Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati inpersonalmente a giornali e agenzie di informazioni:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	800
per ogni parola in più	»	20

5.8. Telegrammi meteorologici (OBS), a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole	»	700
per ogni parola in più	»	20

5.9. Telegrammi con più indirizzi (TMX) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

a) per ogni telegramma ordinario:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	2.800
per ogni parola in più	»	100

b) per ogni telegramma urgente:

tassa fissa fino a dieci parole	L.	5.600
per ogni parola in più	»	200

5.10 Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma	L.	4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × 9,9:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di	L.	2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × 13,2:

quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di	L.	3.000

c) fototelegrammi del formato cm **18 × 16,5:**

cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × 19,8:

sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . L. 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;

detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1 a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . L. 3.600

6.4. Trasmissione di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2;

dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . » 3.600

per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE MARITTIME

7.1. Radiotelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . L. 245
tassa di bordo per ogni parola . » 155

oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . » 155
tassa di bordo per ogni parola 110
tassa costiera per i normali radiotelegrammi scambiati con le navi da guerra italiane, a parola . . . . » 245

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

		Gamma MF		Gamma HF	F
a) formato di cm 18 × 9,9:					
tassa costiera	L.	7.500	L.	15.000	00
tassa di bordo	»	7.500	»	15.000	00
tassa di linea — telegrafica	»	3.200	»	3.200	00
tassa di linea — di prosecuzione	»	2.400	»	2.400	00
Totale . . .	L.	20.600	L.	35.600	00
b) formato di cm 18 × 13,2:					
tassa costiera	L.	9.500	L.	19.000	00
tassa di bordo	»	9.500	»	19.000	00
tassa di linea — telegrafica	»	3.200	»	3.200	00
tassa di linea — di prosecuzione	»	2.400	»	2.400	00
Totale . . .	L.	24.600	L.	43.600	00
c) formato di cm 18 × 16,5:					
tassa costiera	L.	12.000	L.	24.000	00
tassa di bordo	»	12.000	»	24.000	00
tassa di linea — telegrafica	»	3.200	»	3.200	00
tassa di linea — di prosecuzione	»	2.400	»	2.400	00
Totale . . .	L.	29.600	L.	53.600	00
d) formato di cm 18 × 19,8:					
tassa costiera	L.	13.500	L.	27.000	00
tassa di bordo	»	13.500	»	27.000	00
tassa di linea — telegrafica	»	3.200	»	3.200	00
tassa di linea — di prosecuzione	»	2.400	»	2.400	00
Totale . . .	L.	32.600	L.	59.600	00

7.3. Comunicazioni radiotelex scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	5.580	80
tassa di bordo	»	2.580	80
tassa di linea compresa nella tassa costiera	»	—	
Totale . . .	L.	8.160	60

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.860	60
tassa di bordo	»	1.440	40
tassa di linea	»	990	90
Totale . . .	L.	4.290	90

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.290	90
tassa di bordo	»	885	85
tassa di linea	»	990	90
Totale . . .	L.	3.165	55

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.5. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.080
tassa di bordo	»	825
tassa di linea	»	990
Totale	L.	2.895

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.6. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	4.080
tassa di bordo	»	2.610
tassa di linea	»	990
Totale	L.	7.680

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Quando si tratti di conversazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (conversazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	2.730
tassa di bordo	»	1.725
tassa di linea	»	990
Totale	L.	5.445

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

Per le conversazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di conversazione (tassa di preparazione).

7.7. Per le conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radio p.t. costiere italiane fra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati, e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.8. Conversazioni «personali»:

a) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico) si percepisce una soprattassa pari ad un terzo delle singole tasse stabilite per unità di conversazione;

b) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» al posto telefonico pubblico, oltre alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le conversazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce oltre la soprattassa e la tassa indicata nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di conversazioni radiotelefoniche.

7.9. Conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect).

Per le conversazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di conversazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera e una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1 - *Telex:*

a) Comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo	L.	240
ogni minuto successivo o frazione	»	120

b) Comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	L.	600
ogni minuto succesivo o frazione	»	300

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	L.	800
ogni minuto successivo o frazione	»	400

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . . L. 50.000

c) I canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1986:

canone di uso e manutenzione del posto telex completo . . . . L. 166.700

canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore . L. 133.400

canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo . » 33.400

d) Comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo L. 1.200

ogni minuto successivo o frazione » 300

(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della conversazione telex);

per ogni comunicazione telex in arrivo . » 400

8.2 - *Teletex:*

		Bit/s 300	Bit/s 2400	Bit/s 4800	Bit/s 9600
a) Comunicazioni urbane:					
per il primo secondo .	L.	6,90	7,80	16,00	23,80
per ogni secondo successivo	L.	3,45	3,90	8,00	11,90
b) Comunicazioni interurbane:					
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	L.	14,70	16,30	33,40	49,60
per ogni secondo successivo .	L.	7,35	8,15	16,70	24,80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:					
per il primo secondo	L.	20,20	22,50	48,10	71,40
per ogni secondo successivo	L.	10,10	11,25	24,05	35,70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa dà quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per le spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex-telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati, sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 1986:

		Bit/s 300	Bit/s 2400	Bit/s 4800	Bit/s 9600
Canone mensile	L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . L. 2.800

9.2. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . L. 5.600

9.3. Soprattassa per telegrammi con risposta pagata — RP — ovvero — RPAIMx . . . . L. 550

9.4. Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario — PC . . . L. 2.800

9.5. Soprattassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati — TC — di qualunque categoria . . . . L. 100

9.6. Avvisi di servizio tassati:

a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . . L. 2.800

b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato o questa è domandata dal richiedente — RP — tassa fissa . . . » 5.600

c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 2.800

9.7. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . L. 1.000

9.8. Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29 . . . . . . L. 1.500

9.9. Rilascio o rinnovo carte di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:

per ogni esemplare . . . . L. 5.000

9.10. Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma L. 1.000

9.11. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:

per ogni telegramma . . . . . . L. 250
minimo mensile . . . . » 3.500

9.12. Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:

a) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre) . . . . L. 20.000

b) per un anno solare . . . . » 36.000

9.13. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le Borse della Repubblica L. 1.000

9.14. Trasmissione dei telegrammi a mezzo del servizio telex:

oltre alla normale tariffa telegrafica, è dovuta una soprattassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex urbana, per ogni telegramma trasmesso dagli utenti agli uffici telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli utenti telex destinatari di telegrammi, che ne facciano esplicita richiesta, possono ricevere i telegrammi a loro indirizzati a mezzo telex dietro pagamento della tassa di registrazione a repertorio, di cui alla precedente voce 9.12.

9.15. Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse e ai canoni telex:

per ogni foglio . . . . L. 1.500

9.16. Fonodettatura di telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . . . . L. 1.000

b) nell'ambito distrettuale . . . . » 1.200

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . . » 250

9.17. Soprattassa per la riformatazione dei radiotelegrammi originari dalle navi e inoltrati su rete IRICON . . . . L. 500

9.18. Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:

per ogni minuto . . . . . L. 3.200

9.19. Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:

diritto fisso . . . . . L. 500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto

9.20. Soprattassa per risposta pagata — RPx . L. 550

9.21. Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . . L. 2.800

9.22. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp . . . . . L. 2.000

9.23. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp L. 4.550

9.24. Soprattassa per posta raccomandata - PR . . L. 2.550

9.25. Soprattassa per fermo posta raccomandata - GPR . . . . . . L. 2.800

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, pieghi di libri e spedizioni miste kg 2
N.B. — Per i pieghi contenenti un solo volume che ecceda il peso di kg 2 è ammesso l'invio fino al peso di kg 3.

2. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . » 7

3. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili e cedole di commissioni librarie . . . g 20

4. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . kg 1

5. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:

vuoti . . . . g 500
con corrispondenza . . . . kg 2

6. Pacchi:

a) pacchi postali ordinari . . . . . kg 20
b) pacchi urgenti . . . » 5
c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso . . . . » 10
d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . » 10

Dimensioni massime

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.

2. Cartoline dell'industria privata:

cm 10,7 × cm 15.

3. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili:

cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchetti postali e campioni:

cm 45 × cm 20 × cm 10 o se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.

5. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

cm 45 × cm 45 × cm 20.

6. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia svolto da agenti dell'amministrazione:

cm 50 × cm 30.

7. Pacchi:

a) pacchi normali lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza m 2;

b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5;

b) I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze e per i pacchi . L. 2.000.000

b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi . . » 200.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000
nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale . . . . » 2.000.000
nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime . . . . » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio . . . . L. 200.000
effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000
di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . » 1.000.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . L. 7.500.000

per gli uffici locali . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali L. 2.000.000

7. Conti correnti postali:

a) *limiti massimi* (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione);

il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e le sezioni «cassa» degli uffici dei conti correnti L. 10.000.000

per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro L. 100

per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali L. 10.000.000

per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria a cui appartiene l'ufficio.

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione) . » 100

9. Buoni postali fruttiferi:

l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali L. 10.000.000

per gli uffici locali di rilevante entità » 7.500.000

per gli uffici locali di media e minore entità » 5.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10. Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli, anziché in contanti:

le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente numero 5 *a*) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione stessa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. - *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - *Requisiti*

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;

ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:

massima g 300 al metro quadrato;
minima g 190 al metro quadrato.

E' prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima g 300 al metro quadrato;

minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi, non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(6519)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 novembre 1985.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Tresit.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Meridionale, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Augusta, in data 11 aprile 1980, le S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, ICIR, in data 30 aprile 1980, le S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, in data 12 maggio 1980, le S.p.a. Immobiliare agricola Commenda, Liquifarma - gruppo industria alimentare (G.I.A.), I.Pla.Ve. - Industria plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquichimica sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - Cebin, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, in data 5 giugno 1980, la S.p.a. Liquigas italiana in data 15 luglio 1980, le S.p.a. Estigas sarda, Estigas città, Domogas, in data 28 febbraio 1981, la S.p.a. Cip Zoo in data 15 febbraio 1982;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982, con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per le suddette società del gruppo Liquigas dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Vista l'istanza in data 10 giugno 1985, con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi, essendosi realizzato il programma citato, nella parte riguardante la S.p.a. Tresit, con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Tresit e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Tresit, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Enrico Baldazzi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Tresit all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6575)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 ottobre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a norma della legge 13 luglio 1984, n. 312.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 312, recante interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

Visto in particolare, l'art. 2 della suddetta legge n. 312 del 1984, ove si prevede:

che sulla base di apposita dichiarazione resa dagli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e certificata dai relativi collegi dei revisori, viene consolidata l'esposizione debitoria delle istituzioni ed enti medesimi in essere al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984, nei confronti degli istituti tesorieri e di altri istituti di credito o verso altri creditori nei cui confronti gli istituti tesorieri sono autorizzati ad accollarsi le relative partite debitorie;

che l'esposizione debitoria predetta viene assunta, nel limite di lire 360 miliardi, a carico dello Stato, e che alla sua regolazione si provvede mediante rilascio ai succennati istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei titoli emessi;

Vista la lettera in data 3 ottobre 1985, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'esposizione debitoria degli enti suddetti nei confronti dei tesorieri ed altri istituti di credito, per il titolo in questione, ammonta a complessive L. 278.710.593.189, ivi compresi gli interessi maturati al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dare attuazione alla richiamata legge n. 312 del 1984 mediante un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, per l'importo complessivo di L. 278.718.000.000 pari al suddetto ammontare dell'esposizione, opportunamente arrotondato per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui allo unito elenco, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui alla legge 13 luglio 1984, n. 312, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 278.718.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: 5 anni;
godimento: 1° gennaio 1985;
tasso d'interesse: 12,50 %, pagabile annualmente;
ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1990;
prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 2 della suddetta legge n. 312 del 1984, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con modalità di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato al presente decreto.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati di cui al presente decreto potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione per la frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, la quale effettuerà anche le operazioni di cui al successivo art. 6.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1986 e l'ultima il 1° gennaio 1990.

Gli interessi sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi rispettivamente riconosciuti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; le filiali stesse provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo dei relativi crediti; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, al momento dell'incasso della cedola di scadenza 1° gennaio 1986; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 312 » « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; negli angoli in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LIRICI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu - arancio;

taglio da 500 milioni: blu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde - grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora - viola malva,

mentre per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1985
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 356

ISTITUTO DI CREDITO	Esposizione debitoria (compresi interessi)	Importo dei certificati assegnati
1) Cassa di risparmio - Bologna . (per Ente autonomo Teatro comunale Bologna)	6.383.241.625	6.384.000.000
2) Cassa di risparmio - Firenze . (per Ente autonomo Teatro comunale Firenze)	6.491.123.566	6.492.000.000
3) Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova . (per Ente autonomo Teatro dell'Opera di Genova)	3.339.728.532	3.340.000.000
4) Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Milano . (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	24.096.668.220	24.097.000.000
5) Banca commerciale italiana - Milano . (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	17.168.196	18.000.000
6) Banco di Roma - Milano . (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	33.215.677	34.000.000
7) Banque Francaise du Commerce Exterieur - Milano . (per Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano)	137.978.231	138.000.000
8) Banco di Napoli - Napoli . (per Ente autonomo Teatro San Carlo di Napoli)	22.665.753.365	22.666.000.000
9) Cassa centrale di risparmio V. Emanuele per le provincie siciliane - Palermo (per Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo)	23.529.914.631	23.530.000.000
10) Banco di Sicilia - Palermo (per Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo)	5.244.902.023	5.245.000.000
11) Cassa di risparmio - Trieste . (per Ente autonomo Teatro comunale G. Verdi di Trieste)	10.947.629.728	10.948.000.000
12) Cassa di Risparmio - Venezia . (per Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia)	18.234.227.874	18.235.000.000
13) Credito italiano - Venezia . (per Ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia)	434.931.130	435.000.000
14) Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno - Verona (per Ente autonomo Teatro Arena di Verona)	12.400.805.814	12.401.000.000
15) Banca nazionale del lavoro - Cagliari . (per Istituzione dei concerti e del teatro lirico G.P. da Palestrina - Cagliari)	12.101.919.716	12.102.000.000
16) Banco di Sardegna - Cagliari . (per Istituzione dei concerti e del teatro lirico G.P. da Palestrina - Cagliari)	95.334.032	96.000.000
17) Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (I.C.C.R.I.) - Roma . (per enti vari)	132.556.050.829	132.557.000.000
In totale . L.	278.710.593.189	278.718.000.000

(6682)

DECRETO 4 novembre 1985.

Elevazione a lire 5.300 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° novembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 319632/66-AU-94 del 22 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1985, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 340, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° novembre 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.000 miliardi a lire 5.300 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° novembre 1985, emessi con decreto ministeriale 22 ottobre 1985, n. 319632/66-AU-94, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.000 miliardi a lire 5.300 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 6 novembre 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del Tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 22 ottobre 1985, il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 300 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14,20% annuale, per il periodo dal 1° novembre 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni di interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 22 ottobre 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1985
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 357

(6601)

DECRETO 6 novembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 novembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 18 novembre 1985, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 maggio 1986, è pari al 6,75 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 18 maggio e pagabili il 18 novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 18 novembre e pagabili il 18 maggio successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 18 maggio e 18 novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 maggio 1986 e l'ultima il 18 novembre 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 novembre 1990, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito e dai loro istituti centrali di categoria.

Le aziende e gli istituti centrali di categoria possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata il 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari in relazione agli impegni che assumeranno, con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 novembre 1985 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT »), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021, 610024, 610499, 611373 e 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 21 novembre 1985, dalle aziende di credito e

dagli istituti centrali di categoria presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 21 novembre 1985 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 -1990 » « EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 -1990 » « EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 -1990 » « EMISSIONE 18 NOVEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetta reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto:

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad

appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1985
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 12

(6600)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 6 novembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 25 giugno 1985, concernente l'adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile e delle associazioni di volontariato.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto 25 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1985, concernente l'adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile e delle associazioni di volontariato;

Ravvisata l'opportunità di modificare il citato decreto nella parte relativa alla forma dell'emblema del Dipartimento della protezione civile per meglio distinguere le associazioni di volontariato;

Decreta:

Il comma primo dell'art. 1 del decreto richiamato in premessa è sostituito dal seguente:

« Le associazioni di volontariato, delle quali il Ministro si avvale ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, devono fregiarsi dell'emblema del Dipartimento della protezione civile. L'emblema ha la forma triangolare con gli angoli arrotondati: nel centro sono raffigurate tre ali rotanti di azzurro sul fondo giallo-oro inscritte in un ipotetico cerchio: in basso esiste la dicitura "PROTEZIONE CIVILE" in azzurro, con caratteri maiuscoli, disposta a curva concava, mentre una bordatura in azzurro delimita l'insieme. Nell'angolo di sinistra in basso è inserito un triangolo con fondo bianco argento e con angoli arrotondati dove può essere inscritto l'eventuale stemma dell'associazione di volontariato, a lato, in alto, in fondo argento, il nome dell'associazione di volontariato in colore azzurro, rosso, verde, porpora, giallo-oro; in basso, su fondo bianco, la scritta "VOLONTARIATO" con carattere capitale maiuscolo in azzurro, valida per tutte le associazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6606)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 febbraio 1985, n. **617.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 90.000.000, un immobile, rappresentato da tre stanze ed accessori più vano cantina, sito in Alessandria, via Legnano n. 49, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 268/C, mappale 4351/20, di proprietà di Carla Lombardi, come da atto di compravendita 9 novembre 1982, n. 823 di repertorio, a rogito dott. Sergio Finesso, notaio in Alessandria, registrato ad Alessandria in data 26 novembre 1982, al n. 4904, da adibire ad ufficio.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 229

DECRETO 28 giugno 1985, n. **618.**

Estinzione dell'Istituto italiano di genealogia e araldica, in Roma.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene dichiarato estinto l'Istituto italiano di genealogia e araldica, in Roma, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, n. 135.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1985
Registro n. 28 *Beni culturali, foglio n.* 109

DECRETO 16 luglio 1985, n. **619.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Parma, viale Rustici n. 42, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5217, foglio 17, mappale 170 sub. 6, valore attribuito con perizia di parte L. 33.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Parma a L. 39.000.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Carpi a favore dell'istituto don Gnocchi, via Saffi (che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 20 novembre 1981), con testamento olografo 25 agosto 1980, pubblicato in data 20 giugno 1981, n. 97910/11356 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Marchi, notaio in Parma, registrato a Parma in data 1° luglio 1981 al n. 4813.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 215

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Valdadige ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata « Valdadige », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 23 luglio 1975, propone che al disciplinare di produzione siano apportate alcune modificazioni come nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette modifiche al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Valdadige »

Si propone di modificare l'art. 1 con il testo che segue:

Art. 1. — La denominazione di origine controllata « Valdadige », od in lingua tedesca « Etschtaler », è riservata al vino bianco, rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Si propone di sostituire l'art. 2 con il testo che segue:

Art. 2. — La denominazione « Valdadige » è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonny, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20 %;

Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano, Nosiola, Vernaccia, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione « Valdadige » è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:

Schiave (sottovarietà e sinonimi) e Lambrusco a foglie frastagliate, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 30%, di cui almeno il 20% in Schiave;

Merlot e Pinot nero, Lagrein, Teroldego e Negrara, da soli o congiuntamente per la differenza.

La denominazione « Valdadige » con la specificazione di vitigno « Pinot Grigio » è riservato al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno per almeno l'85 %.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati nelle province di Bolzano, Trento e Verona, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

La denominazione « Valdadige » con la specificazione di vitigno « Schiava » è riservato al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nelle varietà Schiava Grossa, Schiava Gentile e Schiava Grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l' 85 %.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, raccomandati nelle province di Bolzano, Trento e Verona, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Si propone di sostituire l'art. 5 con il testo che segue:

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Valdadige » una gradazione minima complessiva di 9,5 gradi per i tipi: bianco, rosato, Pinot Grigio e Schiava, e di gradi 10 per il tipo rosso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa la correzione con mosti e vini anche di altre zone, nella misura del 15%.

Si propone di sostituire l'art. 6 con il testo che segue:

Art. 6. — I vini « Valdadige » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Valdadige* » *bianco*:

colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Valdadige* » *rosso*:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderato acido, talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Valdadige* » *rosato*:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Valdadige* » *Pinot grigio*:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Valdadige* » Schiava:

colore: da granato a rubino;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Si propone di sostituire l'art. 7 con il testo che segue:

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché le indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(6580)

MINISTERO DEL TESORO

N. 217

Corso dei cambi del 7 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1752 —	1752 —	1751,50	1752 —	1752 —	1752 —	1752 —	1752 —	1752 —	1752 —
Marco germanico	675,49	675,49	675,25	675,49	675,50	675,47	674,45	675,49	675,49	675,49
Franco francese	221,58	221,58	221,30	221,58	221,50	221,62	221,66	221,58	221,58	221,58
Fiorino olandese	599,08	599,08	598,88	599,08	599 —	599,14	599,20	599,08	599,08	599,08
Franco belga	33,396	33,396	33,37	33,396	33,35	33,39	33,397	33,396	33,396	33,39
Lira sterlina	2513,40	2513,40	2512 —	2513,40	2513 —	2513,50	2513,60	2513,40	2513,40	2513,40
Lira irlandese	2089,50	2089,50	2090 —	2089,50	2089 —	2089,25	2089 —	2089,50	2089,50	—
Corona danese	186,59	186,59	186,40	186,59	186,50	186,59	186,60	186,59	186,59	186,59
Dracma	11,491	11,491	11,50	11,491	—	—	11,70	11,491	11,491	—
E.C.U.	1491,20	1491,20	1491 —	1491,20	1491,20	1491,20	1491,20	1491,20	1491,20	1491,20
Dollaro canadese	1276,30	1276,30	1277 —	1276,30	1276 —	1276,40	1276,50	1276,30	1276,30	1276,30
Yen giapponese	8,617	8,617	8,62	8,617	8,617	8,61	8,618	8,617	8,617	8,61
Franco svizzero	821,03	821,03	820,75	821,03	821 —	821,06	821,10	821,03	821,03	821,03
Scellino austriaco	96,08	96,08	96,04	96,08	96 —	96,07	96,07	96,08	96,08	99,08
Corona norvegese	224,25	224,25	224 —	224,25	224 —	224,19	224,13	224,25	224,25	224,25
Corona svedese	224,53	224,53	224,25	224,53	224,50	224,56	224,60	224,53	224,53	224,53
FIM	314,30	314,30	314,40	314,30	314,50	314,42	314,55	314,30	314,30	—
Escudo portoghese	10,82	10,82	10,93	10,82	10,80	10,81	10,81	10,82	10,82	10,82
Peseta spagnola	10,973	10,973	10,93	15,973	10,90	10,96	10,974	10,973	10,973	10,97
Dollaro australiano	1167,75	1167,75	1170 —	1167,75	1170 —	1167,87	1168 —	1167,75	1167,75	1167,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1752 —
Marco germanico	675,470
Franco francese	221,620
Fiorino olandese	599,140
Franco belga	33,396
Lira sterlina	2513,500
Lira irlandese	2089,250
Corona danese	186,595
Dracma	11,595
E.C.U.	1491,200
Dollaro canadese	1276,400
Yen giapponese	8,617
Franco svizzero	821,065
Scellino austriaco	96,075
Corona norvegese	224,190
Corona svedese	224,565
FIM	314,425
Escudo portoghese	10,815
Peseta spagnola	10,973
Dollaro australiano	1167,875

Media dei titoli del 7 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	92,650
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	92,600
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,350
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,200
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,625
» » » » 1- 5-1982/86	100,900
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	100,775
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,950
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	101,300
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,525
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,925
» » » » 1- 6-1983/87	101,450
» » » » 1-11-1983/87	101,300
» » » » 1-12-1983/87	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,450
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,400
» » » » 1- 8-1983/88	102,325
» » » » 1- 9-1983/88	102,250
» » » » 1-10-1983/88	102,500
» » » » 1-11-1983/90	103,925
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,700
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	102,075
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	101,500
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1992	99,925
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,975
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,175
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,950
» » » 12 % 1- 2-1988	97,825
» » » 12 % 1- 3-1988	98,300
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112 —
» » » » 1983/90 11,50 %	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	105,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati ai fini della prevenzione incendi

Materiali omologati dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n* 234 *del* 25 *agosto* 1984) *sino alla data del* 7 *settembre* 1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
1) Soc. Viganò Pavitex S.p.a. - Stezzano (Bergamo)	Pavitex Record	1 (uno)	BG002B41C100001	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M31, ditta Mapei	Metodo C	Pavimentazione tessile	24-5-1985
2) Soc. Pugi S.p.a. - Montale (Pistoia)	Adria	1 (uno)	PT003D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	24-5-1985
3) Soc. Pugi S.p.a. - Montale (Pistoia)	Florida	1 (uno)	PT003D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	24-5-1985
4) Soc. Pugi S.p.a. - Montale (Pistoia)	Lido	1 (uno)	PT003D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	24-5-1985
5) Soc. Pugi S.p.a. - Montale (Pistoia)	Nerone	1 (uno)	PT003D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	24-5-1985
6) Soc. Pugi S.p.a. - Montale (Pistoia)	Trevi	1 (uno)	PT003D10A100005	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	24-5-1985
7) Soc. L.A. di Visentini L. & C. S.n.c. - Povoletto (Udine)	Poltrona modulare Inquar	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00002	—	Metodo D	Poltrona	24-5-1985
8) Soc. L.A. di Visentini L. & C. S.n.c. - Povoletto (Udine)	Poltrona modulare Intop	1 IM (uno i emme)	UD004D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	24-5-1985
9) Soc. Viganò S.p.a. - Nibionno (Como)	Tela star	1 (uno)	CO001D10B100002	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, tendaggi	7-6-1985
10) Soc. Viganò S.p.a. - Nibionno (Como)	Velluto Ignifugo Paradiso	1 (uno)	CO001D10B100001	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, tendaggi	7-6-1985
11) Soc. Tessitura Walter S.p.a. - Como	746 Voile	1 (uno)	CO005D10A100001	Materiale sospeso, tendaggi	Metodo A	Sipari, drappeggi	14-6-1985
12) Soc. Tessitura Walter S.p.a. - Como	399 Nordica	1 (uno)	CO005D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
13) Soc. Tessitura Walter S.p.a. - Como	956 Batiste	1 (uno)	CO005D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
14) Soc. Tessitura Walter S.p.a. - Como	76 Tiger	1 (uno)	CO005D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
15) Soc. Tessitura Walter S.p.a. - Como	936 Shantung	1 (uno)	CO005D10A100005	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi,	14-6-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
16) Soc. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti S.p.a. - Monza (Milano)	Diavolo	1 (uno)	MI006D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
17) Soc. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti S.p.a. - Monza (Milano)	Aladino	1 (uno)	MI006D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
18) Soc. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti S.p.a. - Monza (Milano)	Termoli	1 (uno)	MI006D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	14-6-1985
19) Ditta Sonego Lino - Pianzano di Godega S.U. (Treviso)	Poltrona Leda VRU	1 IM (uno i emme)	TV007D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	17-6-1985
20) Soc. Pugi R.G. S.r.l. - Oste-Montemurlo (Firenze)	Diamante	1 (uno)	FI008D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	21-6-1985
21) Soc. Pugi R.G. S.r.l. - Oste-Montemurlo (Firenze)	Topazio	1 (uno)	FI008D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	21-6-1985
22) Soc. Pugi R.G. S.r.l. - Oste-Montemurlo (Firenze)	Caronte	1 (uno)	FI008D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	22-6-1985
23) Soc. Pugi R.G. S.r.l. - Oste-Montemurlo (Firenze)	Rubino	1 (uno)	FI008D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	22-6-1985
24) Soc. Arflex S.p.a. - Limbiate (Milano)	Poltrona Mac T-U	1 IM (uno i emme)	MI009D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	25-6-1985
25) Soc. Arflex S.p.a. - Limbiate (Milano)	Poltrona Mac T-R	1 IM (uno i emme)	MI009D20D1IM00002	—	Metodo D	Poltrona	25-6-1985
26) Soc. Industrie Caloi S.p.a. - Susegana (Treviso)	Poltrona modello TR/PR - soluzione A	1 IM (uno i emme)	TV010D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	26-6-1985
27) Soc. Mario Cavelli S.p.a. - Busto Arsizio (Varese)	Portofino	1 (uno)	VA011D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	1-7-1985
28) Soc. Mario Cavelli S.p.a. - Busto Arsizio (Varese)	Faenza	1 (uno)	VA011D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	2-7-1985
29) Soc. Mario Cavelli S.p.a. - Busto Arsizio (Varese)	Egadi	1 (uno)	VA011D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	2-7-1985
30) Soc. Gufram S.n.c. - Ciriè (Torino)	Standard cod. 012/85	1 IM (uno i emme)	TO012D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	17-6-1985
31) Soc. Manifattura Castiglioni S.p.a. - Arconate (Milano)	Armure CS	1 (uno)	MI013D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	3-7-1985
32) Soc. Manifattura Castiglioni S.p.a. - Arconate (Milano)	Rustico CS	1 (uno)	MI013D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	3-7-1985
33) Soc. Manifattura Castiglioni S.p.a. - Arconate (Milano)	Etamine CS	1 (uno)	MI013D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	3-7-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	*Denominazione* commerciale	*Classe* di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (*metodi* dell'allegato *A*.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
34) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Area	1 (uno)	MO014B41CD100001	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	9-7-1985
35) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Arcade	1 (uno)	MO014B41CD100002	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	9-7-1985
36) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Tecta	1 (uno)	MO014B41CD100003	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	9-7-1985
37) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Prolog	1 (uno)	MO014B41CD100004	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	9-7-1985
38) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Signa	1 (uno)	MO014B41CD100005	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
39) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Varia	1 (uno)	MO014B41CD100006	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
40) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Varia S	1 (uno)	MO014B41CD100007	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
41) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Practica	1 (uno)	MO014B41CD100008	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
42) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Empore	1 (uno)	MO014B41CD100009	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
43) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Epoca	1 (uno)	MO014B41CD100010	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985
44) Soc. Marazzidue S.p.a. - Sassuolo (Modena)	Kontext	1 (uno)	MO014B41CD100011	Incollato su pavimento incombustibile con Glutoid C 109 A	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	10-7-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
45) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossitex - Schio (Vicenza)	Marte	1 (uno)	VI016D10AB100001	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, tendaggi	12-7-1985
46) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossitex - Schio (Vicenza)	Fuego	1 (uno)	VI016D10AB100002	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, tendaggi	12-7-1985
47) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossitex - Schio (Vicenza)	Fuego 2300	1 (uno)	VI016D10AB100003	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, tendaggi	12-7-1985
48) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossitex - Schio (Vicenza)	Fuego 2200	1 (uno)	VI016D10AB100004	Materiale sospeso	Metodi A e B	Sipari, drappeggi, tendaggi	12-7-1985
49) Soc. Viganò Pavitex S.p.a. - Stezzano (Bergamo)	Pavitex Metro	1 (uno)	BG002B41CD100002	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex M31 ditta Mapei	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	15-7-1985
50) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digomikron	1 (uno)	FI017B41CD100001	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
51) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digofloor XL	1 (uno)	FI017B41CD100002	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
52) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digostrong plus	1 (uno)	FI017B41CD100003	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
53) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digostark	1 (uno)	FI017B41CD100004	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
54) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Mistral AP	1 (uno)	FI017B41CD100005	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
55) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digozermatt	1 (uno)	FI017B41CD100006	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
56) Soc. Diddi e Gori S.p.a. - Calenzano (Firenze)	Digofloor super extra	2 (due)	FI017B41CD200007	Incollato su pavimento incombustibile con KD4 Hygan Chemical	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	19-7-1985
57) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 330 cat. E/2	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00006	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
58) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 430 Master cat. E	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985
59) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 430 Master cat. F	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00002	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985
60) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 330 cat. B	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00003	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985
61) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 380 Pollini cat. B	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00004	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985
62) Soc. Destro S.p.a. - Albignasego (Padova)	Poltrona mod. 430 Master cat. L	1 IM (uno i emme)	PD018D20D1IM00005	—	Metodo D	Poltrona	17-7-1985
63) Soc. Mario Cavelli - Busto Arsizio (Varese)	Prisma	1 (uno)	VA011D10A100004	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	22-7-1985
64) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Reatex 5970	1 (uno)	MI015D10B100001	Materiale sospeso	Metodo B	Sipari, drappeggi, tendaggi	8-8-1985
65) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Reatex 5900	1 (uno)	MI015D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	8-8-1985
66) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Reatex 5950	1 (uno)	MI015D10A100003	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	8-8-1985
67) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Actea	1 (uno)	MI015B41C100004	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V4 ditta Mapei	Metodo C	Pavimentazione tessile	9-8-1985
68) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Acacia	1 (uno)	MI015B41C100005	Incollato su pavimento incombustibile con F 57 ditta Mapei	Metodo C	Pavimentazione tessile	9-8-1985
69) Arredamento lombardo - Lissone (Milano)	Reatex gomma	1 (uno)	MI015B41C100006	Incollato su pavimento incombustibile con Adesilex V4 ditta Mapei	Metodo C	Pavimentazione tessile	9-8-1985
70) Soc. Mario Cavelli S.p.a. - Busto Arsizio (Varese)	Leuca	1 (uno)	VA011D10A100005	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	22-7-1985
71) Ditta Lanificio Magniarredo S.p.a. - Prato (Firenze)	Zenith	1 (uno)	FI019D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	8-8-1985
72) Ditta Lanificio Magniarredo S.p.a. - Prato (Firenze)	Polo	1 (uno)	FI019D10A100002	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	8-8-1985
73) Soc. Parretti Vasco S.a.s. - Signa (Firenze)	Poltrona modello Firenze/TO	1 IM (uno i emme)	FI020D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	9-8-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
74) Soc. Parretti Vasco S.a.s. - Signa (Firenze)	Poltrona modello Como C.T.	1 IM (uno i emme)	FI020D20D1IM00002	—	Metodo D	Poltrona	9-8-1985
75) Ditta Tessile fiorentina velluti S.r.l. - Prato (Firenze)	Articolo di velluto n. 9380	1 (uno)	FI021D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	10-8-1985
76) Ditta Tessitura Giuseppe Paolo Resnati - Sovico (Milano)	Guinea	1 (uno)	MI022D10A100001	Materiale sospeso	Metodo A	Sipari, drappeggi, tendaggi	7-9-1985
77) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Lido	2 (due)	VI023B41CD200001	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
78) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Abano	1 (uno)	VI023B41CD100002	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
79) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Sidereal	1 (uno)	VI023B41CD100003	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
80) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Pola	1 (uno)	VI023B41CD100004	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
81) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Antares	3 (tre)	VI023B41CD300005	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
82) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Marmore	1 (uno)	VI023B41CD100006	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
83) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Wooltop	1 (uno)	VI023B41CD100007	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
84) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Tintoretto	1 (uno)	VI023B41CD100008	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
85) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Casanova sol/print	1 (uno)	VI023B41CD100009	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
86) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Wooltime	1 (uno)	VI023B41CD100010	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
87) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Torcello	3 (tre)	VI023B41CD300011	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985

Produttore (secondo definizione del d.m. 26-6-1984)	Denominazione commerciale	Classe di reazione	Codice	Posa in opera	Manutenzione (metodi dell'allegato A.1.6 al d.m. 26-6-1984)	Impiego	Data rilascio omologazione
88) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Mistral	1 (uno)	VI023B41CD100012	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
89) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Asiago	1 (uno)	VI023B41CD100013	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
90) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Columbia	1 (uno)	VI023B41CD100014	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
91) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Asolo	1 (uno)	VI023B41CD100015	Incollato su pavimento incombustibile con soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi	Metodi C e D	Pavimentazione tessile	12-8-1985
92) Ditta Lanerossi S.p.a. - Divisione Rossifloor - Marano Vicentino (Vicenza)	Casanova Mur	2 (due)	VI023B21CD200016	Incollato su parete incombustibile con poliacetovinilico in dispersione acquosa	Metodi C e D	Rivestimento pareti	12-8-1985
93) Soc. S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. - Senigallia (Ancona)	Componibile Relax mod. «C» Odeon	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00001	—	Metodo D	Poltrona	7-9-1985
94) Soc. S.C. International di Sbrega Corseo & C. S.n.c. - Senigallia (Ancona)	Componibile Relax mod. «C» Iseo	1 IM (uno i emme)	AN024D20D1IM00002	—	Metodo D	Poltrona	7-9-1985

(6374)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al comunicato concernente la conferma di un unico commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Almec - Società cooperativa a r.l. », in S. Stefano Ticino, in luogo di una terna. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 238 del 9 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 7253 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, ove è detto: « rag. Valter *Palombi* », leggasi: « rag. Valter *Colombi* ».

(6523)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Adempimenti in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350: « Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74 ».

(*Omissis*).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, con il quale, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74, è stata data attuazione alla direttiva delle Comunità europee n. 780 del 12 dicembre 1977 sul coordinamento delle disposizioni riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi;

Considerato che occorre adeguare la disciplina relativa alla costituzione degli enti creditizi, di cui alle precedenti delibere di questo Comitato assunte in data 23 giugno 1966, 14 maggio 1971, 4 giugno 1976 e 12 settembre 1980, ai principi contenuti nella direttiva comunitaria n. 77/780;

Visto l'art. 3, punto 3, lettere *b*) e *c*), della richiamata direttiva comunitaria in base al quale il nostro Paese, per un periodo transitorio che avrà termine il 15 dicembre 1989, potrà continuare ad esaminare le iniziative per la costituzione di nuovi enti creditizi tenendo anche conto delle esigenze economiche del mercato;

Visto in particolare l'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/85 il quale attribuisce a questo Comitato il potere di fissare i criteri cui la Banca d'Italia dovrà attenersi per il suddetto periodo transitorio nel concedere le autorizzazioni all'esercizio dell'attività creditizia;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha, tra l'altro, informato questo Comitato circa le misure del capitale e/o fondo di dotazione minime che intenderebbe richiedere ai costituendi organismi creditizi in attuazione dell'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/85;

Delibera:

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri autorizzativi che le competono in base alla vigente normativa, applicherà, nel periodo transitorio scadente il 15 dicembre 1989, il principio delle esigenze economiche del mercato secondo criteri che consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

la sicurezza del risparmio;

l'aumento della produttività del sistema creditizio;

una maggiore omogeneità della concorrenza nei diversi settori dell'attività creditizia;

una più ampia gamma di servizi bancari in rapporto alla popolazione e all'attività economica.

2. Ai fini del conseguimento di siffatti obiettivi la Banca d'Italia valuterà favorevolmente quelle iniziative che consentano:

l'integrazione delle infrastrutture creditizie nelle zone non sufficientemente servite;

la riduzione del grado di concentrazione dell'offerta e, per questa via, una maggiore concorrenza avuto riguardo al tipo di istituzioni presenti;

una diversificazione dell'attrezzatura bancaria nelle aree di mercato in cui i nuovi organismi opereranno anche in vista di un aumento della produttività degli insediamenti.

Per l'applicazione dei criteri suddetti la Banca d'Italia utilizzerà indicatori di produttività, concorrenza e adeguatezza di offerta dei servizi bancari costruiti sulla base delle indagini e degli strumenti di analisi sperimentati per disciplinare l'espansione e l'assetto territoriale delle banche e già resi noti, con l'impegno a rendere pubblici gli eventuali aggiornamenti.

Nel valutare l'idoneità delle iniziative a conseguire i suddetti obiettivi, la Banca d'Italia prenderà in considerazione i seguenti elementi:

programma di attività con specifico riferimento ai settori di intervento nonché al tipo di operazioni e di servizi che il nuovo ente intende svolgere, accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti gli elementi in base ai quali è stato redatto il programma stesso e sono state effettuate le previsioni relative al volume di attività e alla redditività nonché alle spese d'impianto dei servizi amministrativi e tecnici;

entità dei mezzi patrimoniali di cui l'ente puo effettivamente disporre al fine di un proficuo avvio dell'attività e per affrontare con buone prospettive di sviluppo la crescente concorrenza che caratterizza i mercati creditizi;

eventuali altri mezzi finanziari su cui l'ente può contare in aggiunta a quelli di cui al precedente alinea;

struttura tecnico-organizzativa che l'ente intende darsi in relazione agli obiettivi di programma che si è prefissato.

3. Per quanto concerne le casse rurali ed artigiane — oltre a verificare se l'area di mercato bancario cui appartiene il comune ove avrà sede il nuovo organismo presenti caratteristiche tali da rendere possibile l'inserimento del nuovo ente nel tessuto creditizio della zona — la Banca d'Italia continuerà a tener conto anche di peculiari elementi di fatto, quali l'entità della popolazione e la distanza dai più vicini insediamenti bancari, nei casi in cui le iniziative si riferiscano a comuni privi di attrezzature creditizie e permettano così di perseguire anche l'obiettivo del miglioramento della bancabilità elementare del territorio.

4 Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 350/85, la presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicata alla commissione delle Comunità europee.

5. Sono abrogate le delibere emanate da questo Comitato in materia di costituzione di aziende di credito in data 23 giugno 1966, 14 maggio 1971, 4 giugno 1976 e 12 settembre 1980.

Nell'esercizio dei poteri che in base alla vigente normativa le competono, la Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente deliberazione da comunicare al C.I.C.R.

(*Omissis*).

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente: GORIA

Il segretario: SARCINELLI

(6541)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale comunale di Quart

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1985, n. 6760, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 3 al vigente piano regolatore generale comunale di Quart. Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(6583)

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 31 agosto 1985, n. 8.

Applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431. (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

Ai soprintendenti per i beni ambientali e architettonici
Ai soprintendenti per i beni archeologici, artistici e storici
e, per conoscenza:
Ai direttori generali per i beni librari e gli istituti culturali, per i beni archivistici e per gli affari generali e del personale
Al Consiglio nazionale
Al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici
Al comitato di settore per i beni archeologici
Al comitato di settore per i beni artistici e storici
Ai direttori degli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e per il restauro

Come preavvertito con fonogramma n. 7341 del 27 agosto 1985, è stata pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, la legge 8 agosto 1985, n. 431, con cui è stato convertito in legge, con modificazione, il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

La legge suddetta, non essendo altrimenti disposto, entra in vigore il 7 settembre 1985.

Ai fini di assicurare uniformità e puntualità di applicazione delle norme in essa contenute, si ritiene utile diramare le istruzioni di cui alla presente circolare.

PREMESSA

I) E' pregiudiziale alla corretta interpretazione della legge in parola il richiamo della normativa vigente in materia, non prescindendo dal costante rinvio alla giurisprudenza, alla dottrina ed alla prassi, in tanti lustri di applicazione formatesi.

E' altresì utile, agli stessi fini, tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 in sede di conversione in legge ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare.

Giova, infine, riflettere sull'accezione stessa di « bene ambientale », tenendo conto della evoluzione teoretica e pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna concezione di « bene », che non annulla, ma supera, non nega ma integra quello originario di « bellezza naturale ».

Il rinvio al diritto positivo comporta, pertanto, l'obbligo di una lettura contestuale e comparata almeno delle seguenti fonti:

a) legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

b) legge n. 1089 del 1° giugno 1939, sulla tutela di cose di interesse artistico e storico (sia per quanto concerne i beni archeologici, sia per quanto attiene ai rinvii conseguenti alla stessa citata legge n. 1497);

c) regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940, concernente il regolamento per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

d) art. 733 del codice penale e, più specificamente, art. 734 del codice penale, per quanto concerne le violazioni ed in particolare le « distruzioni, deturpazioni e alterazioni delle bellezze naturali »;

e) legge n. 382 del 22 luglio 1975 e norme delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) legge n. 431 dell'8 agosto 1985, oggetto della presente;

g) normativa vigente in materia di tutela urbanistica, forestale idro-geologica;

h) legge n. 1150 del 17 agosto 1942, e successive modificazioni, ivi compresa la legge 20 febbraio 1985, n. 47.

E' appena il caso di rammentare che la lettura delle norme anzidette va condotta alla luce dei principi e delle disposizioni contenuti nella Carta costituzionale, non solo per i richiami diretti all'obbligo di tutela del paesaggio, contestualmente a quella del patrimonio storico-artistico della Nazione, bensì anche, per una visione corretta della tutela dei diritti, in stretta connessione con i doveri di solidarietà, stante la funzione sociale che la proprietà stessa è chiamata ad assolvere.

E' importante rilevare inoltre:

a') la pianificazione territoriale e/o paesistica, da facoltativa diventa obbligatoria per le regioni e per lo Stato, che, in caso di inadempienza delle regioni, deve esercitare i previsti poteri sostitutivi;

b') il potere di autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/39 non rimane esclusivo delle regioni. E' previsto, invece, un intervento regionale e statale, con preminenza dell'eventuale veto da parte dello Stato;

c') l'intervento Stato-regione viene esteso alla funzione di vigilanza, ma anche all'applicazione delle norme repressive degli abusi edilizi.

Si ritiene opportuno sottolineare che la legge n. 431/85, individuando nel piano paesistico lo strumento giuridico indispensabile per la tutela dell'ambiente ha finalizzato a questo strumento l'uso della misura di salvaguardia della inibizione di qualsiasi trasformazione del territorio fino alla redazione di detto piano. Sotto questo profilo essa ha innovato sensibilmente rispetto alla legge n. 1497/39, che individuava, invece, nel vincolo paesistico, lo strumento giuridico fondamentale e finalizzava la misura di salvaguardia al vincolo paesistico stesso, lasciando all'amministrazione la facoltà ora diventata obbligo, di redigere i piani paesistici.

Merita, al riguardo, essere sottolineato che il potere sostitutivo nella redazione dei piani paesistici (o territoriali), attribuito *ex novo* al Ministero, discende proprio dalla nuova disciplina che la legge n. 431 dà alla tutela del paesaggio nella sua stessa impostazione.

Quando si individuava nel vincolo paesistico lo strumento fondamentale di tutela, era conseguente riconoscere al Ministero un potere sostitutivo limitato a questo fine: e tale era il potere di integrare gli elenchi approvati dalle regioni. Quando, come fa la nuova legge, lo strumento fondamentale di cui sopra è ravvisato nel piano paesistico (o territoriale), il potere sostitutivo non può non estendersi alla redazione ed approvazione di tale piano.

Si noti, inoltre, l'equivalenza introdotta nella legge n. 431/85 tra piano paesistico e piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione degli elementi e dei valori paesistici. Con ciò la legge ha recepito la più moderna concezione del territorio e dell'ambiente, come contesto naturale e storico unitario, nonché della pianificazione economica e sociale.

Non fa, infine, difficoltà che, ai fini della tutela, il parallelismo introdotto dalla legge n. 431 contempli la possibilità di interventi autonomi sia delle regioni, sia del Ministero.

Si tratta, infatti, del perseguimento programmatico di una concorrenza di poteri, che il legislatore ha esplicitamente previsto ai fini di misure cautelari della stessa natura e mirati al medesimo scopo.

II) L'applicazione della legge in questione esige, anzitutto, un costante e proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ministero, nei suoi organi centrali e periferici, i Ministeri aventi competenza sia pure parziale in materia (agricoltura e foreste, lavori pubblici, marina mercantile, etc.) e le regioni.

Necessita, pertanto, istituzionalizzare collegamenti organici perché l'azione di tutela dalla programmazione all'attuazione, su tutto il territorio interessato, si svolga puntualmente e coerentemente, evitando non solo i pur possibili conflitti di competenza, bensì, anche, le inutili interferenze atte a disorientare i cittadini e, in genere, i destinatari ed i responsabili dell'applicazione della norma.

E' opportuno ricordare che, a questo fine, occorre immediatamente attivare in tutte le regioni il comitato paritetico regionale per i beni culturali previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

III) Oggetto della tutela, di cui alla legge n. 431, è il patrimonio paesistico-ambientale della Nazione.

Il fine da perseguire è quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento dei luoghi. La tutela deve essere esercitata tenendo presenti tutti gli elementi (terreno, strade, vegetazione, tipo e ubicazione dei fabbricati, etc.), che concorrono a dare ad ogni località peculiari caratteristiche paesistiche ed ambientali, comprese le testimonianze della presenza dell'uomo sul territorio nei segni (documenti) della sua complessa e multiforme vicenda storica.

Così inteso, il patrimonio paesistico-ambientale costituisce anche supporto ed integrazione di quello archeologico, architettonico, storico e artistico.

Di qui, l'esigenza di una tutela unitariamente intesa e l'avvertenza che la conservazione non è sinonimo di cristallizzazione, posto che tutela e valorizzazione non sono che due momenti confluenti nell'unico impegno che, anche alla luce della legge in esame, siamo chiamati ad assolvere.

TUTELA

I) Strumenti di tutela.

Gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 431/85 sono:

a) i vincoli paesaggistici ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per tutti i beni indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'art. 1 della legge stessa, che si aggiungono a tutti quelli già emanati con atto amministrativo, prima dallo Stato e poi dalle regioni, dal 1939 ad oggi;

b) i vincoli di inedificabilità temporanea (fino alla data di approvazione dei piani paesistici da parte delle regioni) che le regioni stesse possono individuare sia nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico dalla legge stessa (lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'art. 1) sia nelle altre aree comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché quelli già individuati dalle soprintendenze ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, i cui provvedimenti sono in parte già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e in parte in corso di attuazione e pubblicazione;

c) i piani territoriali paesistici la cui redazione è obbligatoria sia per le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1986, che per il Ministero, tenuto ad esercitare i poteri sostitutivi di inerzia delle regioni.

II) Oggetto di tutela.

Il patrimonio, oggetto della legge n. 431 deve distinguersi in due categorie:

A) i beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, direttamente indicati dall'art. 1 della legge stessa, nonché tutti quei beni già sottoposti al medesimo vincolo, con atto amministrativo, prima dallo Stato e poi dalle regioni, dal 1939 ad oggi;

B) i beni individuati a norma del punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, nonché quelli che verranno indicati dalle regioni a norma dell'art. 1-*ter* della legge n. 431 in esame.

La distinzione della duplice categoria è pregiudiziale al corretto comportamento da adottare nel regime giuridico dell'esercizio del diritto-dovere di tutela.

Infatti, per i beni di cui alla lettera *A*) — (territori costieri, contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai, parchi, riserve, etc.) — l'amministrazione statale e regionale opera nel regime tutorio tradizionale, con le eccezioni di cui si dirà in appresso.

Per i beni di cui alla lettera *B*), ossia quelli individuati dallo Stato (decreto ministeriale 21 settembre 1984) e dalle regioni (ex art. 1-*ter*, legge n. 431), vige, invece, il sistema inibitorio e ciò fino alla entrata in vigore dei piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali), fino al 31 dicembre 1986.

III) VINCOLI E LORO NATURA.

III-A) *Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera A*)

Tali vincoli agiscono « ope legis » e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse « ipso iure » tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e con le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica.

Spetta, quindi, all'amministrazione individuarne quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.

E' necessario, pertanto, che presso ogni soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio, in stretta collaborazione con le soprintendenze ai beni archeologici, artistici e storici operanti sullo stesso territorio e con la regione, ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1.

Se e vero, infatti, che, allo stato attuale, non si esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali presenze che, come detto, sono vincolate « ope legis », la determinazione fisica, ossia spaziale, delle stesse è, invece, indispensabile per l'esercizio del diritto-dovere di tutela nel tempo, ossia, allorquando l'amministrazione pubblica (statale e regionale) dovrà porre in essere i provvedimenti di autorizzazione o di diniego degli interventi di cui all'art. 7 della più volte citata legge n. 1497/39.

Il compito della definizione di tali beni, se non arduo, è certamente non agevole, anche se la vasta dottrina filosofico-giuridica formatasi sul particolare argomento può essere di valido ausilio.

Di qui l'utilità dei gruppi di studio dianzi indicati, i cui esiti dovranno essere verificati in sede nazionale in un incontro dei soprintendenti, allargato ai rappresentanti degli altri Ministeri interessati, alle regioni, agli esperti ed ai membri del Consiglio nazionale, che questo Ministero ritiene di promuovere al più presto possibile.

E', in ogni caso, intendimento dell'amministrazione dotare gli organi centrali e periferici di un documento, in cui siano registrate *tutte le presenze subacquee e terrestri* sottoposte a tutela: un quadro finalmente completo e quotidianamente aggiornabile, utile per la tutela ambientale, architettonica, archeologica, artistica e storica.

Sarà altresì impegno dell'amministrazione porre in grado le soprintendenze di assolvere tale gravoso compito con personale qualificato e più adeguati mezzi e strutture.

Per i beni anzidetti (coste, fiumi, ecc.), come per quelli vincolati dal 1939 ad oggi, sempre a norma della legge n. 1497/39, bisognerà distinguere i provvedimenti di competenza regionale da quelli di competenza statale.

Le autorizzazioni, se richieste da soggetti pubblici o privati, ad esclusione delle amministrazioni statali, devono essere rivolte alla regione.

Le amministrazioni statali, invece, possono rivolgere le proprie richieste tanto a questo Ministero - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, quanto alla regione, territorialmente competente.

Le autorizzazioni devono essere adottate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quelle concesse dalle regioni devono essere immediatamente trasmesse a questo Ministero, tramite la soprintendenza territorialmente competente, la quale dovrà inoltrarle, entro venti giorni, all'ufficio scrivente, con apposita relazione.

A questo Ministero possono giungere direttamente, come si è detto, le richieste delle amministrazioni statali, nonché le richieste di enti e soggetti pubblici e privati non statali che, non avendo ottenuto riscontro nei sessanta giorni prescritti, alla propria domanda, da parte delle regioni, possono rivolgersi nei trenta giorni successivi, a questa amministrazione (Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici).

In relazione a quanto sopra, il Ministero adotta, nei termini di legge previsti i seguenti provvedimenti:

a) eventuale annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni di progetti presentati da privati, da enti pubblici e amministrazioni statali;

b) autorizzazione, anche in caso di diniego della regione, delle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali;

c) eventuale annullamento e modifica delle autorizzazioni rilasciate dalle regioni alle amministrazioni statali (i provvedimenti che si riferiscono ad interventi per attività di ricerca ed estrazioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono adottati sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

d) autorizzazioni o dinieghi per le richieste presentate in seconda istanza, ossia, nei trenta giorni successivi ai sessanta decorrenti dalla presentazione delle domande alle regioni, che su di esse non si sono pronunciate.

Tali provvedimenti saranno, in ogni caso, adottati, sentiti i soprintendenti territorialmente competenti.

Esclusioni ed eccezioni

a) Esclusioni

Non sono sottoposte al vincolo di cui all'art. 1 le zone *A*, *B*, e — limitatamente, alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione — le altre zone come delimitate negli strumenti urbanistici e, per i comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati perimetrati.

Restano, cioè, escluse dall'applicazione del suddetto art. 1 e, quindi, non sono assoggettate a vincolo paesaggistico le zone omogenee *A* e *B* come delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, in mancanza di tali strumenti, i centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, mentre sono comprese nell'ambito di efficacia del vincolo le aree non incluse nei piani pluriennali anche per

quei comuni non tenuti a dotarsi di tali piani. Ciò comporta che, anche gli interventi edilizi consentiti in dette aree, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, sono sottoposti a regime della legge n. 431 in questione e perciò l'edificabilità è subordinata al sistema autorizzatorio vigente.

In tali zone e centri sono, tuttavia, sottoposti a vincolo paesaggistico « le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la non comune bellezza », ferma restando l'efficacia dei precedenti vincoli emessi con decreto ministeriale e la facoltà sia delle regioni che del Ministero di sottoporre a vincolo specifico particolari aree, con le procedure della legge n. 1497/39.

Restano, altresì, esclusi i corsi d'acqua dichiarati dalla regione irrilevanti ai fini paesaggistici, a norma dell'art. 1-*quater*.

b) Eccezioni

Nei territori coperti da foreste e da boschi, non è richiesta alcuna autorizzazione ex art. 7 per il taglio colturale, la forestazione, le opere di bonifica, antincendio e conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Si rammenta, invece, che non sono esclusi dal vincolo *ex lege* i territori coperti da foreste e da boschi, che hanno subito a causa dolosa e non, incendi; anzi il vincolo operante su tali zone deve essere portato alla più ampia e diffusa conoscenza.

Non è richiesta l'autorizzazione ex art. 7 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e di restauro conservativo e per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, sempreché tali interventi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e non contemplino costruzioni edilizie od altre opere civili che possano produrre tali alterazioni in maniera permanente e che, in ogni caso, non modifichino l'assetto idro-geologico del territorio.

Vigilanza

I beni vincolati « ope legis », ossia quelli indicati nell'art. 1 sono sottoposti, per l'osservanza del vincolo, alla vigilanza non solo delle regioni, che continuano ad esercitare tale funzione in virtù della delega di cui allart. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, bensì anche dagli organi centrali di questo Ministero e dalle soprintendenze per materia e per territorio competenti.

A tale fine, le soprintendenze dovranno controllare il rispetto delle procedure previste dalla legge e la conformità delle realizzazioni alle autorizzazioni rilasciate sia dalle regioni, sia dal Ministero. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'abusivismo, intervenendo tempestivamente in tutti i casi di trasgressione, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 47/85. Tale compito va naturalmente esteso alle aree dichiarate inedificabili ai sensi del punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984.

III-B) *Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera B*)

Tali vincoli concernono quelle aree nelle quali vige il divieto di intervento di cui si dirà appresso, costituite, si ripete, da quelle individuate ai sensi dell'articolo (o punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 nonché da tutte le altre che le regioni potranno individuare e, quindi, vincolare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (5 gennaio 1986).

Per quanto concerne i beni di cui al punto 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, si ritiene opportuno rammentare che i decreti di vincolo sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* relativamente alle regioni Campania, Basilicata, Molise, Liguria, Lazio e Abruzzo, Marche, Gronda della Laguna di Venezia, Ville Lucchesi, Belmonte, ecc.

A questi, come detto, si aggiungeranno quelli che possono essere adottati, d'ora in poi, dalle regioni, nell'esercizio della delega di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, richiamato dall'art. 1-*ter*, 1, della legge in esame.

Nelle aree come sopra individuate, è vietata « ogni modificazione dell'assetto del territorio », nonché « qualsiasi opera edilizia » fino all'adozione, da parte delle regioni, dei piani paesistici o urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui al paragrafo precedente.

Poiché, come precisato, tali piani devono essere adottati dalle regioni entro il 31 dicembre 1986 ed il legislatore, trattando del divieto in parola, fa espresso riferimento ai piani regionali e non a quelli che, dopo tale data, saranno redatti a cura di questo Ministero, la inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti modificazioni dell'assetto del territorio, deve ritenersi vigente fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986, salvo ulteriore approfondimento della materia, di cui si tratterà in seguito.

Eccezioni.

Su tali beni, il divieto non opera:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo purché gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

E' appena il caso di richiamare la particolare attenzione sulla natura e la portata di tali eccezioni, perché le opere che vengono in relazione a tale norma autorizzate, in deroga alle disposizioni di carattere generale, non comportino alterazioni permanenti della situazione globale dell'ambiente, ivi compreso l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per le opere pubbliche, in ordine alle quali si richiamano le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6, con rinvio — se necessario — a quanto previsto sub lettera *d*);

c) per le opere in corso, debitamente autorizzate;

d) per le opere non iniziate, ma approvate a norma dell'art. 7 della legge n. 1497/39, prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Per tali opere è però necessario un riesame alla luce delle norme della legge suddetta e secondo la procedura di cui all'art. 1 della legge medesima, onde stabilire se l'entità, la natura ecc. possano consentirne l'attuazione o se, invece, per esse debba vigere il divieto sospensivo fino all'entrata in vigore del piano paesistico.

PIANIFICAZIONE PAESISTICA

I beni di cui alla presente circolare sono oggetto di pianificazione paesistica o urbanistico-territoriale.

Merita, anzitutto, considerazione ché, mentre la legge n. 1497/39 e il rispettivo regolamento trattano esclusivamente di « piani paesistici » (vedi in particolare l'art. 5), la legge in esame introduce una innovazione sensibile equiparando, o, addirittura, identificando tali piani in quelli « urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ».

Pertanto, per la redazione di tali piani, è utile tener conto delle citate disposizioni di cui all'art. 5, ma anche, mediatamente, dell'art. 16 della legge n. 1497/39 (zone di rispetto, rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili, norme per i diversi tipi di costruzione, distribuzione e vari allineamenti dei fabbricati, istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora, aree in cui è assolutamente proibito edificare), contestualmente con la normativa vigente in materia urbanistica e, soprattutto, tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese.

Si deve, altresì, richiamare l'attenzione sul carattere di particolare importanza del primo comma dell'art. 2 della legge in esame, là dove si precisa che le disposizioni contenute in tale legge « costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica », richiamo, questo, da ritenersi valido anche per le regioni a statuto speciale.

Come già precisato, i piani paesistici, di cui sopra, devono essere redatti dalle regioni, entro il 31 dicembre 1986.

Decorso tale termine, qualora le regioni non vi abbiano provveduto, detto compito deve essere assunto da questo Ministero.

In considerazione di quanto sopra, si auspica che la redazione dei piani in parola si avvalga di una fattiva collaborazione tra le regioni e le soprintendenze e che la medesima obbedisca a criteri di ordine culturale, tenendo conto che, per un ordinato sviluppo socio economico del Paese, la cultura stessa è fondamento e garanzia insurrogabile.

SANZIONI

Le sanzioni previste sono quelle indicate nella legge n. 1497/39, cui si aggiungono quelle di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

* * *

Le istruzioni che precedono vogliono rispondere solo ad una prima istanza di chiarificazioni per la sollecita applicazione delle norme nella suddetta legge contenute.

Resta inteso che solo l'esperienza, che verrà acquisita proprio in sede di prima applicazione, unita alla riflessione che questo Ministero auspica, sia in sede locale, sia in sede nazionale, potrà consentire di disporre, nel prossimo futuro, di più utili elementi di interpretazione e di indirizzo.

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6459)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione presso l'opificio delle pietre dure di Firenze di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie « conservazione di sculture e materiali lapidei », « conservazione dei dipinti », « conservazione di pitture murali » e « conservazione delle stoffe », anno accademico 1985-86.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, di approvazione del regolamento dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955 concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 11 « misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » per il quale compete all'opificio l'insegnamento del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

a) conservazione di sculture e materiali lapidei allievi 2 + 2
b) conservazione dei dipinti . . . . . allievi 4 + 1
c) conservazione delle pitture murali . . . allievi 3 + 1
d) conservazione delle stoffe . . . . allievi 1 + 1

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - via degli Alfani n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettazione dell'opificio delle pietre dure (che è aperto nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 14).

Art. 3.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) per quale settore intendono concorrere; i candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori indicati all'art. 1;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tale fine i concorrenti dovranno presentare i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media) tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettera *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo di ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Firenze.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte, il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte italiana dal Paleocristiano all'arte contemporanea, integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche di pittura, scultura e arti minori.

Per la prova di disegno il candidato deve eseguire in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto, di una scultura e di un ornato italiano, dall'originale.

Per l'esperimento pratico il candidato deve dimostrare di conoscere i principali procedimenti della tecnica scelta: per il settore *a*) la prova consisterà nell'integrazione in plastilina di parti mancanti di un oggetto seguendo le indicazioni di un modello; per i settori *b*) e *c*) la prova consisterà nell'esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in alcuni saggi di integrazione ad acquarello di una campionatura di colori riprodotti in quadricromia; per il settore *d*) la prova consisterà nell'integrazione a tessitura manuale con ago e filo colorati di una zona mancante in un tessuto.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza la possibilità d'interruzione per nessun motivo.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero devono sostenere anche una prova orale di lingua italiana per essere ammessi a sostenere le prove d'esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta come da regolamento.

Art. 7.

La votazione della prova è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) e non meno di 6/10 (sei/decimi) in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per ogni settore; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data d'inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando;

certificato generale del casellario giudizario, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza;

documento che approvi la buona condotta, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione della emissione.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 - FIRENZE

. . l . . sottoscritt nato a . . il . ., residente in . (provincia . . via . . . n. . (c.a.p. . .), tel. . ., chiede di essere ammess . . . a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1985-86, facendo presente che intende concorrere per il seguente settore: .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadin . .,

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali . .);

di ver conseguito il diploma di scuola media inferiore in data presso l'istituto . . con il seguente punteggio o giudizio . .

Allega:

a) diploma;

b) altri eventuali titoli (specificare quali);

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione.

Le future comunicazioni da parte di codesto istituto devono essere indirizzate come segue: . . . .

. . l . . sottoscritt . . s'impegna a far conoscere le successive ed eventuali variazioni di indirizzo.

Data, .

Firma . .
(autenticazione della firma)

(6428)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Benevento;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, numero 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

1) Belgiorno Nicola . . . . punti 138,807 su 174
2) Lauria Rocco . . . . . » 137,406 »
3) Matarese Francesco . . . . » 132,811 »
4) Zarcone Vincenzo . . . . » 132,023 »
5) Uccelletti Aldo . . . . . » 130,265 »
6) Di Gregorio Filippo . . . . » 129,188 »
7) Galatro Vittorio . . . . » 125,809 »
8) Contini Graziano . . . . » 125,465 »
9) Alfano Antonio . . . . . » 125,314 »
10) Ciraulo Giorgio . . . . . » 121,024 »
11) Castellaneta Nicola . . . . » 120,158 »
12) Muzzi Vitantonio . . . . » 119,909 »
13) Torella Michele . . . . . » 119,440 »
14) Faillace Peppino . . . . » 119,409 »
15) Conforti Gerardo . . . . » 117,424 »
16) Giordano Giovanni . . . . » 117,399 »
17) Patriarca Mario . . . . . » 116,020 »
18) Tanti Monaco Carmine . . . » 115,818 »
19) Panebianco Antonio . . . . » 115,749 »
20) Scopa Asterino . . . . . » 115,475 »
21) Nitti Gabriele . . . . . » 115,439 »
22) Girardi Filippo . . . . . » 115,315 »
23) Scherillo Antonio . . . . » 114,596 »
24) Rizzo Antonio . . . . . » 114,489 »
25) Tangredi Giuseppe . . . . » 114,450 »
26) Donato Antonino . . . . » 114,438 »
27) Cavallucci Romolo . . . . » 113,914 »
28) Liotti Francesco . . . . » 113,490 »
29) Matassa Lidio . . . . . » 113,381 »
30) Savignano Aldo . . . . . » 113,195 »
31) Licata Giovanni . . . . » 112,790 »
32) Quintino Carlo . . . . . » 112,448 »
33) Rizzo Gerlando . . . . . » 111,554 »
34) Porretta Salvatore . . . . » 111,553 »
35) Longo Libero Benito . . . . » 111,241 »
36) Brocato Salvatore . . . . » 111,105 »
37) Galassi Pier Luigi . . . . » 110,979 »
38) Franco Nicolò . . . . . » 110,958 »
39) Guerra Francesco . . . . » 110,676 »
40) Esposito Elia . . . . . » 110,187 »
41) Monea Luigi . . . . . » 109,617 »
42) Bascetta Michelangelo . . . » 109,393 »
43) Totaro Francesco . . . . » 109,175 »
44) Ugolotti Enrico . . . . . » 108,934 »
45) Mastrobuoni Aldo . . . . » 108,698 »
46) Rotondi Albino . . . . . » 108,560 »
47) Napoli Ettore . . . . . » 108,165 »
48) Nitti Nicola . . . . . . » 108,058 »
49) Di Turi Domenico . . . . » 107,491 »
50) Orefice Antonino . . . . » 106,735 »
51) De Gennaro Luigi . . . . » 106,022 »
52) Patti Mario . . . . . . » 105,482 »
53) Faraldo Alberto . . . . . » 102,785 »
54) Nardone Luigi . . . . . » 102,690 »
55) Schiesaro Gianfranco . . . » 102,319 »
56) Bigoni Riccardo . . . . . » 101,811 »
57) Dell'Utri Salvatore . . . . » 99,668 »
58) Rumeo Calogero . . . . » 93,095 »
59) Morlacco Vincenzo . . . . » 85,601 »
60) Gambarota Corrado . . . . » 82,059 »
61) Piunti Romano . . . . . » 80,824 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6482)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con le modalità di cui all'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, risulta disponibile un posto;

Considerato, altresì, che tale posto deve essere conferito mediante concorso, per titoli di servizio, essendo stato in precedenza conferito secondo il turno di anzianità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte dei conti.

Sono ammessi a detto concorso i primi dirigenti dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre 1985, tre anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso quello maturato nelle qualifiche ad esaurimento di direttore superiore e direttore capo di segreteria o di revisione.

Art. 2.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e rivolte al Presidente della corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso i titoli di servizio, di cui all'art. 2, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso degli aspiranti sprovvisti dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Corte.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente di sezione della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da due funzionari della Corte con qualifica non inferiore a dirigente superiore; fungerà da segretario un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o di revisione.

Art. 6.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 140

(6589)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario da destinare alle sezioni nella regione Sicilia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1985, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia, indetto con decreto presidenziale 3 dicembre 1984:

1) Dagnino Antonio	punti 25,295
2) Russo Pietro	» 22,890
3) Veneziano Salvatore	» 22,155
4) Pischedda Mario	» 21,945
5) Di Grazia Fausta	» 21,070
6) Carlino Guido Antonio Salvatore	» 20,625
7) Grillo Mariano	» 20,425
8) Cultrera Salvatore Giovanni	» 20,250

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, i candidati:

1) Dagnino Antonio;
2) Russo Pietro;
3) Veneziano Salvatore;
4) Pischedda Mario;
5) Di Grazia Fausta;
6) Carlino Guido Antonio Salvatore;
7) Grillo Mariano;
8) Cultrera Salvatore Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1985
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 100

(6590)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di conduttore per il compartimento di Venezia, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1984, n. 2625, avrà luogo il giorno 1° dicembre 1985, alle ore 8 nelle località e nelle sedi di seguito indicate:

Venezia-Mestre:

liceo scientifico statale « G. Bruno » - via Baglioni, 26;
istituto tecnico industriale statale « A. Pacinotti » - via Caneve, 93;
liceo ginnasio statale « R. Franchetti » - corso del Popolo n. 82;
scuola media statale « Bandiera e Moro » - via Cappuccina, 68/d;
scuola media statale « G. Di Vittorio » - via Tevere, 93;
scuola media statale « Giulio Cesare » - corso del Popolo, 80;
scuola media statale « Silvio Trentin » - via Cavalletto - Rotonda Garibaldi;
istituto tecnico commerciale statale « F. Foscari » - via del Miglio, 38;
istituto tecnico commerciale statale « A. Gramsci » - via Perlan-Gazzera;
liceo scientifico statale « U. Morin » - via Asseggiano - Gazzerra;
istituto magistrale « Luigi Stefanini » - via Cicognara, 6;
scuola media statale « A. Manuzio » - viale San Marco, 34;
istituto tecnico statale per geometri « G. Massari » - via Cattaneo, 3;
istituto professionale per il commercio « L. Luzzatti » - via S. Trentin, 3;

Bologna:

istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi » - via Saragozza, 9;
istituto tecnico industriale statale « O. Belluzzi » - via R. Sanzio, 2;
istituto tecnico commerciale « Rosa Luxemburg » - via Bigari, 3;
liceo scientifico « A. Righi » - viale C. Pepoli, 3;
istituto tecnico industriale « Aldini-Valeriani » - via Bassanelli, 9/11;
istituto salesiano « B.V. di S. Luca » - via J. della Quercia, 1;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi » - via Matteotti, 7.

(6623)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/5, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di primario di radiologia (a tempo pieno);
tre posti di assistente medico - area funzionale di medicina (a tempo pieno) (di cui uno per la radiologia e due per il pronto soccorso);
tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno) (chirurgia d'urgenza e pronto soccorso);
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L., presso il presidio ospedaliero « Umberto I » di Corato (Bari).

(6558)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di assistente medico ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di ostetrica collaboratrice;
tre posti di assistente amministrativo dei quali uno dell'area economico-finanziaria e due dell'area giuridico-amministrativa;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore del personale di vigilanza ed ispezione - perito agrario;
un posto di operatore tecnico autista;
un posto di operatore tecnico di centralino;
quattordici posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

(6559)

Concorsi a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presenet avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6569)

REGIONE SARDEGNA

Revoca del concorso a due posti di assistente di cardiologia ex ospedale civile di Alghero presso l'unità sanitaria locale n. 2.

E' revocato, in applicazione dell'art. 6 della legge 20 maggio 1985, n. 207, il bando del concorso pubblico a due posti di assistente di cardiologia ex ospedale civile di Alghero presso l'unità sanitaria locale n. 2.

(6566)

Revoca e modificazione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono modificati, in applicazione dell'art. 6 della legge 20 maggio 1985, n. 207, i bandi dei sottoelencati concorsi, relativamente al numero dei posti messi a concorso:

cinque posti di infermiere professionale ex ospedale civile de La Maddalena, in luogo di sette;

sei posti di infermiere professionale ex ospedale civile di Olbia, in luogo di dieci.

Sono revocati, per effetto della stessa legge n. 207/1985, i seguenti bandi di concorso:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi presso l'ex ospedale civile de La Maddalena;

un posto di aiuto di ginecologia presso l'ex ospedale civile de La Maddalena;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ex ospedale civile de La Maddalena;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'ex ospedale civile di Olbia;

due posti di assistente di immunoematologia presso l'ex ospedale civile di Olbia;

quattro posti di tecnico del centro di immunotrasfusionale presso l'ex ospedale civile di Olbia;

otto posti di infermiere generico presso l'ex ospedale civile de La Maddalena.

(6567)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale medico presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

Assistente medico:

quarantuno posti per l'area funzionale di medicina così ripartiti:

tre posti per la disciplina di anatomia e istologia patologica, di cui un posto per la cattedra di anatomia patologica R, un posto per la catedra di anatomia patologica RR e un posto per la cattedra di anatomia patologica B;

tre posti per la disciplina di cardiologia per la cattedra di cardiologia;

un posto per la disciplina di dermosifilopatia per la clinica dermatologica;

un posto per la disciplina di ematologia per la cattedra di ematologia;

due posti per la disciplina di endocrinologia di cui: un posto per la cattedra di malattie del ricambio e un posto per la cattedra di endocrinologia;

un posto per la disciplina di geriatria per la cattedra di gerontologia;

un posto per la disciplina di malattie infettive per la cattedra di malattie infettive e tropicali;

tredici posti per la disciplina di medicina generale di cui: due posti per la clinica medica B, due posti per la clinica medica RR, due posti per la clinica di semeiotica medica R, due posti per la clinica di semeiotica medica RR, un posto per la cattedra di terapia medica, un posto per la cattedra di patologia medica RR, un posto per la cattedra di semeiotica medica B, un posto per la clinica medica R e un posto per la cattedra di medicina dello sport;

tre posti per la disciplina di medicina legale e delle assicurazioni sociali, di cui: due posti per la cattedra di medicina legale R e un posto per la cattedra di medicina legale B;

due posti per la disciplina di nefrologia, per la cattedra di nefrologia;

quattro posti per la disciplina di neurologia, di cui: due posti per la clinica neurologica B, un posto per la clinica neurologica R e un posto per la cattedra di neurofisiopatologia;

un posto per la disciplina di pediatria, per il servizio neonatologico;

due posti per la disciplina di pneumologia per la clinica tisiologica;

tre posti per la disciplina di radiologia diagnostica per la cattedra di radiologia R;

un posto per la disciplina di virologia per la cattedra di virologia;

quarantadue posti per l'area funzionale di chirurgia, così ripartiti:

quattro posti per la disciplina di anestesia e rianimazione per la cattedra di anestesiologia;

due posti per la disciplina di cardiochirurgia, per la cattedra di cardiochirurgia;

sei posti per la disciplina di chirurgia generale, di cui: tre posti per la cattedra di patologia chirurgica B, un posto per la cattedra di clinica chirurgica R, un posto per la cattedra di chirurgia d'urgenza e un posto per la cattedra di semeiotica chirurgica B;

un posto per la disciplina di chirurgia plastica, per la cattedra di chirurgia plastica;

un posto per la disciplina di chirurgia toracica, per la cattedra di chirurgia toracica;

due posti per la disciplina di chirurgia vascolare, per la cattedra di chirurgia vascolare;

cinque posti per la disciplina di neurochirurgia, di cui: tre posti per la cattedra di neurochirurgia e due posti per la cattedra di neurotraumatologia;

sei posti per la disciplina oculistica, di cui: tre posti per la cattedra di clinica oculistica B e tre posti per la cattedra di clinica oculistica R;

due posti per la disciplina di odontoiatria e stomatologia per la cattedra di clinica odontoiatrica R;

cinque posti per la disciplina di ortopedia e traumatologia, di cui: un posto per la cattedra di clinica ortopedica, due posti per la cattedra di podologia e due posti per la cattedra di ortopedia infantile;

quattro posti per la disciplina di ostetricia e ginecologia, di cui: due posti per la cattedra di clinica ostetrica B e due posti per la cattedra di clinica ostetrica R;

quattro posti per la disciplina di otorinolaringoiatria, di cui: due posti per la cattedra di clinica O.R.L. B e due posti per la cattedra di clinica O.R.L. R;

tre posti per l'area funzionale prevenzione e sanità pubblica, così ripartiti:

due posti per la disciplina di medicina del lavoro per la cattedra di medicina del lavoro;

un posto per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la cattedra di igiene B,

finalizzati alle strutture convenzionate regione/università;

sette posti di assistente medico, area funzionale di medicina, di cui: due posti per l'attività del centro trapianti renali e cinque posti per l'attività del pronto soccorso medico;

quattro posti di assistente medico, area funzionale di chirurgia, per l'attività del centro trapianti renale;

due posti di assistente medico, area funzionale medicina, per l'attività di cardiologia;

due posti di assistente medico, area funzionale medicina, per l'attività di neurologia;

centoventicinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, derivanti dall'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, così ripartiti:

sessantasette posti per l'area funzionale di medicina, di cui: due posti per la disciplina di anatomia e istologia patologica, sette posti per la disciplina di cardiologia, un posto per la disciplina di dermosifilopatia, un posto per la disciplina di diabetologia, un posto per la disciplina di dietetica, due posti per la disciplina di ematologia, un posto per la gastroenterologia, quattro posti per la disciplina di immunoematologia e trasfusionale, quattro posti per la disciplina di laboratori di analisi chimiche, cliniche e microbiologiche, un posto per la disciplina di malattie infettive, nove posti per la disciplina di medicina generale, quattro posti per la disciplina di nefrologia,

quattro posti per la disciplina di neurologia, tre posti per la disciplina di neuroradiologia, un posto per la disciplina di oncologia, un posto per la disciplina di pediatria, sette posti per la disciplina di pneumologia, cinque posti per la disciplina di psichiatria, otto posti per la disciplina di radiologia diagnostica e un posto per la disciplina di recupero riabilitazione;

cinquantaquattro posti per l'area funzionale di chirurgia, di cui: diciannove posti per la disciplina di anestesia e rianimazione, un posto per la disciplina di cardiochirurgia, otto posti per la disciplina di chirurgia generale, un posto per la disciplina di chirurgia maxillo facciale, un posto per la disciplina di chirurgia plastica, un posto per la disciplina di chirurgia toracica, due posti per la disciplina di chirurgia vascolare, due posti per la disciplina di neurochirurgia, tre posti per la disciplina di oculistica, due posti per la disciplina di odontoiatria e stomatologia, cinque posti per la disciplina di ortopedia e traumatologia, quattro posti per la disciplina di ostetricia e ginecologia, un posto per la disciplina di otorinolaringoiatria e quattro posti per la disciplina di urologia;

quattro posti per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, di cui: tre posti per la disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e un posto per la disciplina di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Genova.

(6565)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di assistente medico - area funzionale: medicina generale;

un posto di assistente medico - pediatra - area funzionale: medicina generale;

un posto di assistente medico - area funzionale: chirurgia;

un posto di operatore professionale di 1ª categoria collaboratore (tecnico immunologo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Pisa.

(6626)

Concorso a tre posti di tecnico di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 13

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di laboratorio presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. (ufficio concorsi) presso gli spedali riuniti di Livorno.

(6627)

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 22

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

(6628)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 36.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di 1ª categoria - collaboratore - ostetrica appartenente al ruolo sanitario - tabella 1° personale infermieristico, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iseo (Brescia).

(6629)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

tre posti di assistente medico disciplina medicina generale (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale collaboratore-tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - servizio concorsi - dell'U.S.L. in Foligno (Perugia).

(6595)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario medico di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina: uno per la disciplina di medicina generale e uno per quella di laboratorio analisi;

un posto di biologo coadiutore;

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

dieci infermieri professionali - operatore professionale collaboratore del personale infermieristico;

due posti di ispettore d'igiene (vigile sanitario) - operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione;

un posto di vigile veterinario - operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione;

un posto di perito chimico - operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza e ispezione.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico - geometra;

due posti di operatore centri elaborazione dati operatore tecnico;

un posto di operatore tecnico - cuoco;

due posti di agente tecnico.

Ruolo amministrativo:

due posti di direttore amministrativo - capo servizio uno per la segreteria ecc. e uno per la ragioneria ecc.);

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di assistente amministrativo;

tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Novafeltria (Pesaro e Urbino).

(6596)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di tecnico di audiometria (operatore professionale collaboratore);

un posto di logopedista (operatore professionale collaboratore);

quindici posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore);

venti posti di infermiere generico (operatore professionale di 2ª categoria);

tredici posti di ausiliario socio-sanitario (ausiliario socio-sanitario);

un posto di ausiliario (agente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

(6631)

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, del servizio di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, disciplina di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, del servizio tossicodipendenze.

Detti concorsi sono riservati, in forza dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, agli assistenti di ruolo delle relative discipline della regione Veneto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(6592)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi riservati presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi riservati, per titoli ed esami, in applicazione del combinato disposto ex articoli 68 e 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, disciplina di cardiologia (con aumento di un posto per cui in totale diventano due posti);

sei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, disciplina di chirurgia generale, di cui tre posti per pronto soccorso (con aumento di un posto per chirurgia generale per cui in totale diventano sette posti);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, a tempo pieno, disciplina di oculistica (con aumento di un posto per cui in totale diventano tre posti).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(6593)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

due posti di operatore tecnico/autista - ruolo tecnico - profilo professionale): operatori tecnici;

un posto di operatore tecnico coordinatore per il settore edile - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(6560)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici

Posizione funzionale: primario ospedaliero:

un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

Posizione funzionale: *aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario*:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto della divisione di neurologia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di vice direttore sanitario.

Posizione funzionale: *assistente medico - area funzionale di medicina*:

un posto di assistente della divisione di endocrinologia;
due posti di assistenti della 3ª divisione di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente della divisione di pediatria medica;
un posto di assistente della divisione di nefrologia e dialisi;
due posti di assistente del servizio trasfusionale - area funzionale di chirurgia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di pediatria chirurgica;
un posto di assistente della 2ª divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di urologia - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di medico di 1ª qualifica professionale;
un posto di ispettore sanitario.

Profilo professionale: *biologi*

Posizione funzionale: *biologo collaboratore*:

due posti di biologo collaboratore con esperienza in citologia;
un posto di biologo collaboratore del servizio trasfusionale.

Profilo professionale:
personale con funzioni didattico-organizzative
Posizione funzionale: *operatore professionale dirigente*:

un posto di capo servizi sanitari.

Personale infermieristico

Profilo professionale: *operatore professionale di 1ª categoria*
Posizione funzionale: *operatore professionale coordinatore*:

quattro posti di capo sala;
un posto di assistente sanitario coordinatore.

Posizione funzionale: *operatore professionale collaboratore*:

quattro posti di ostetrica;
quattro posti di assistente sanitario.

Personale tecnico-sanitario

Profilo professionale: *operatore professionale di 1ª categoria*
Posizione funzionale: *operatore professionale collaboratore*:

due posti di tecnico di laboratorio;
cinque posti di tecnico di laboratorio (al servizio trasfusionale);
un posto di tecnico di laboratorio (al servizio di anatomia e istologia patologica);
otto posti di tecnico di radiologia;
un posto di tecnico di elettroencefalogramma.

Personale di vigilanza e ispezione

Profilo professionale: *operatore professionale di 1ª categoria*
Posizione funzionale: *operatore professionale collaboratore*:

due posti di vigile sanitario.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale e posizione funzionale: *operatori tecnici*:

un posto di capo servizio operai - manutenzione attrezzature emodialitiche;
due posti di capo servizio operai - cuoco;
un posto di capo servizio operai - autista;
un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica alle attrezzature emodialitiche;
quattro posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica alla cucina;
un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica - autista;
due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica - fabbro;
un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica - muratore;
un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica alla centrale termica;
dieci posti di operaio specializzato alla cucina;
un posto di operaio specializzato - cucitrice;
tre posti di operaio specializzato al guardaroba;
tre posti di operaio specializzato - turnista di portineria;
due posti di operaio specializzato - giardiniere;
un posto di operaio specializzato - autista.

Profilo professionale e posizione funzionale: *agente tecnico*:

due posti di operaio qualificato alla cucina;
un posto di operaio qualificato al guardaroba;
tre posti di operaio qualificato alla lavanderia;
due posti di operaio qualificato alla direzione sanitaria;
un posto di accalappiacani;
trentanove posti di ausiliario socio-sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *direttore amministrativo*
Posizione funzionale: *direttore amministrativo capo servizio*:

un posto di direttore amministrativo capo servizio del servizio economico-finanziario.

Posizione funzionale: *direttore amministrativo*:

un posto di direttore amministrativo del servizio economico-finanziario.

Posizione funzionale: *vice direttore amministrativo*:

un posto di vice direttore amministrativo del servizio economico-finanziario.

Profilo professionale e posizione funzionale: *coadiutori amministrativi*:

ventidue posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, settore concorsi, dell'U.S.L. in Novara.

(6562)

Concorsi a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale, dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

(6561)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 251 del 24 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 7670 della *Gazzetta Ufficiale*, il numero dei posti messi a concorso del ruolo amministrativo profilo professionale e posizione funzionale: collaboratore amministrativo devono intendersi *due* anziché *uno*.

(6568)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia (per neuroradiologia)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia (per neuroradiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(6564)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 264 del 9 novembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.R.R. - Azienda municipalizzata raccolta rifiuti di Torino:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente tecnico.

Azienda municipalizzata servizi di Ancona:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di analista programmatore del sistema informativo integrato in tempo reale nell'ambito del servizio informatica, gruppo III.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di analista del sistema informativo integrato in tempo reale nell'ambito del servizio informatica, gruppo II, funzioni direttive.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione « Senatore Pascale » in Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di aggiunti; sette posti di aggiunti, addetti alla direzione scientifica; un posto di programmatore CED e settanta posti di infermieri/e professionali.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852660) **L. 500**